



STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "PARTECIPAZIONE ATTIVA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDI

L'associazione senza fine di lucro denominata "PARTECIPAZIONE ATTIVA", di seguito Associazione, ha sede legale in via Carmelo Maestrini, 450 – 00128 Roma RM, C.F.: 96501550584 ed è attiva sul dominio web www.partecipazioneattiva.online.

Con delibera del Comitato Direttivo, essa potrà istituire in altri luoghi sedi secondarie ed unità locali, sia fisiche che digitali, per lo svolgimento delle proprie attività.

L'eventuale soppressione di sedi secondarie ed unità locali, sia fisiche che digitali, dovrà essere sottoposta dal Comitato Direttivo all'approvazione dell'Assemblea con voto a maggioranza semplice dei votanti.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo. Il trasferimento della sede in altro Comune verrà deliberato dall'organo assembleare con la maggioranza semplice dei votanti. In entrambi i casi verrà applicato l'art.4 comma 4 del DL 149/2013 e le relative forme di pubblicità.

Art. 2 - SIMBOLO

L'Associazione è titolare del nome e del simbolo di "Partecipazione Attiva", regolarmente depositato e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto.

Il simbolo dell'Associazione, come da grafico in allegato A all'Atto costitutivo di cui è parte integrante, è così definito: «Linea di circonferenza di colore nero, recante al proprio interno: nella parte superiore, su sfondo con sfumatura radiale dal colore giallo all'arancione scuro, è inscritta, con formato curvilineo in caratteri bianchi, la dicitura "PARTECIPAZIONE"; nella parte centrale sono disposti tre pezzi di puzzle in formato tridimensionale, con una linea di contorno nera, al pezzo bianco centrale sono sovrapposti gli altri due pezzi, a sinistra quello di colore verde e a destra quello di colore rosso, sorretti da una mano ciascuno di colore bianco con linea di contorno nera, che si estendono fino alla linea di circonferenza e la interrompono; nella parte inferiore è iscritta, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "ATTIVA"».

Il simbolo e la denominazione dell'Associazione sono distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

Le sedi e le unità territoriali utilizzano il simbolo per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in conformità al presente Statuto, ai Regolamenti e alle determinazioni dei suoi organi. L'utilizzo del simbolo per la presentazione delle liste nelle tornate elettorali è autorizzato dal Presidente dell'Associazione, sentito il Comitato Direttivo, nel rispetto del relativo regolamento.

ART. 3 - PRINCIPI, FINALITÀ E METODO

3.1 Principi

Presupposto costitutivo è la consapevolezza di far derivare l'azione dell'Associazione dalla Costituzione Italiana, il cui art. 1 dispone che "la sovranità appartiene al popolo".

"Partecipazione Attiva" è una libera associazione di persone, che intende concorrere alla determinazione della politica nazionale, ispirandosi agli artt. 18 e 49 della Costituzione (diritti dei cittadini di associarsi liberamente), nonché ai principi fondamentali di cui agli artt.2 (diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali; adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), 3 (uguaglianza, formale e sostanziale), 9 (sviluppo della cultura) e XII disposizioni transitorie e finali della stessa Costituzione (divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista) ed altresì alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e di quella del Fanciullo.

In applicazione di tali principi, l'Associazione fa sua e favorisce l'attuazione della democrazia diretta, che vuole realizzare attraverso un efficiente e continuo scambio di opinioni e confronto, riconoscendo a tutti gli iscritti, in conformità con le disposizioni del presente Statuto e l'utilizzo di un ventaglio di strumenti, compreso quello della Rete, un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività dell'Associazione medesima e per la politica nazionale.

Corollario dei precedenti principi è quello dell'esercizio dell'attività dell'Associazione nella massima trasparenza e partecipazione con e degli iscritti.

Sono, inoltre, principi ispiratori: la solidarietà, l'equità, l'inclusività, la condivisione, la crescita sociale, le pari opportunità, la laicità dello Stato, la giustizia sociale, la cura e la tutela dell'ambiente.

3.2 Finalità

L'Associazione si propone di perseguire un'azione politica informata, condivisa, innovativa nei contenuti e nella comunicazione, incentrata sulle idee libere da qualunque condizionamento ideologico, prive di interessi di parte, ispirata a criteri irrinunciabili di collegialità, legalità, onestà, trasparenza, affinché vengano concretamente applicati i suoi principi ispiratori.

L'Associazione intende valorizzare tutte le azioni volte a favorire lo sviluppo e la crescita di una società secondo i propri principi ispiratori, altresì attenta ai diritti civili ed alle minoranze ed aperta al dialogo su differenti concezioni culturali.

L'Associazione applica una politica funzionale agli obiettivi, che elimini le intermediazioni, attraverso l'uso di strutture essenziali ed accessibili da tutti, volte a facilitare la comunicazione diretta tra e con i cittadini ed i soggetti istituzionali.

L'associazione si impegna a predisporre ed accrescere gli strumenti di democrazia diretta.

L'Associazione promuove la crescita culturale e formativa dei suoi iscritti e dei cittadini, in generale, anche attraverso le istituzioni scolastiche ed universitarie ed ogni altro ente di formazione, pubblico o privato.

L'Associazione promuove, altresì, la sensibilizzazione dei cittadini, in generale, ad una libera ed informata partecipazione alla cura dei beni comuni, alla vita politica, economica, ambientale, sociale e culturale ed a farsi cittadini attivi per una efficiente pubblica amministrazione.

L'Associazione intende garantire e tutelare i beni comuni identificandoli sia col demanio e il patrimonio, che con tutti quei servizi e beni, materiali e immateriali, necessari o utili al sostentamento e sviluppo dell'intera comunità.

L'Associazione si fa promotrice dell'istituzione di appositi organismi finalizzati all'armonizzazione, al miglioramento ed al controllo sulla gestione dei beni pubblici e sulla quantità e qualità dell'erogazione dei servizi pubblici.

L'Associazione intende diffondere e promuovere l'economia circolare e modelli di sviluppo eco-sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del paesaggio. Essa è attenta nel ricercare modelli innovativi, che meglio soddisfino i bisogni dei cittadini, favorisce la valorizzazione delle periferie ed il loro raccordo con i centri urbani. Nella stessa ottica, promuove la ricerca, l'innovazione ed il progresso a misura d'uomo.

3.3 Metodo

L'Associazione promuove, attraverso l'utilizzo di idonea/e piattaforma/e e/o altre modalità, anche non telematiche, la consultazione dei propri iscritti per l'individuazione di quanti potranno essere candidati a ricoprire ruoli istituzionali, nel rispetto delle diverse realtà di genere che devono essere rappresentate in misura non inferiore ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e sue eventuali modifiche successive.

L'Associazione è uno spazio di dialogo aperto ad una partecipazione democratica, paritaria, diretta, oltre che rappresentativa, con lo scopo di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto, riconoscendo alla totalità dei suoi iscritti il ruolo di indirizzo politico per generare un cambiamento e miglioramento della società.

Gli strumenti informatici, attraverso i quali l'Associazione si propone di organizzare le modalità telematiche di consultazione dei propri iscritti, disciplinate nel prosieguo del presente Statuto, nonché le modalità di gestione delle votazioni, di convocazione degli Organi Associativi, di pubblicazione di Avvisi e/o provvedimenti e/o direttive e/o decisioni saranno stabiliti mediante appositi accordi con iscritti o, eventualmente, con terzi, previamente comunicati all'Assemblea e da questa approvati con votazione a maggioranza semplice.

Il requisito imprescindibile di ogni iniziativa politica è la partecipazione realizzata attraverso l'applicazione della democrazia diretta, esercitata prioritariamente tramite la rete, senza escludere la partecipazione fisica.

La partecipazione degli iscritti a tutte le attività dell'Associazione viene svolta in ogni sede politica ed istituzionale, soprattutto attraverso la creazione di unità territoriali, delle quali si rispetta l'autonomia, sempre nell'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e del programma politico.

ART. 4 - Attività dell'associazione

4.1 La Rete digitale internet

L'Associazione, in conformità con le disposizioni del presente Statuto, soprattutto attraverso lo strumento della Rete e dell'architettura digitale, vuole definire processi di maggiore garanzia a tutela della partecipazione di tutti gli iscritti, riconoscendo agli associati un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività politica dell'Associazione medesima.

Con l'ausilio dell'architettura digitale, l'Associazione si propone di:

- realizzare una maggiore decentralizzazione, apertura e riconoscimento degli spazi di aggregazione e di lavoro territoriali e tematici degli iscritti, sia attraverso sedi digitali telematiche, che attraverso assemblee pubbliche fisiche nelle città di tutta Italia e all'estero;
- promuovere percorsi di formazione qualificanti, che consentano a chiunque eserciti un ruolo interno alla comunità di metterlo in pratica utilizzando le proprie competenze;

4.2 Azione politica

L'Associazione partecipa con liste di propri candidati alle consultazioni elettorali, che si terranno per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e dei consiglieri regionali o parlamentari delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, per l'elezione dei Sindaci e dei consiglieri comunali, per l'elezione dei componenti delle Municipalità e per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento Europeo, oltre che per l'elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo, anche di secondo livello.

Le liste ed i programmi saranno sempre formati con metodo democratico, nel totale rispetto delle autonomie delle singole Unità Territoriali nonché dei regolamenti, dello Statuto, del Programma e del Manifesto politico dell'Associazione.

Tutte le candidature dovranno essere formalizzate attraverso una espressa manifestazione di intenti da parte degli interessati e le liste saranno formate all'esito di una procedura di valutazione comparativa. Tramite apposito regolamento verrà disciplinata la modalità di

presentazione delle candidature e l'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti, anche in base a predeterminati e congrui criteri selettivi. Per quanto in questa sede non richiamato si rinvia a quanto stabilito dal DL 149/2013 art. 3 lettera f.

Non possono essere candidabili nelle liste elettorali coloro contro cui sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna per reati dolosi, fatta eccezione per quelli relativi a reati d'opinione, o nei cui confronti siano state disposte le misure previste dalla legislazione antimafia. Non possono, altresì, essere candidabili nelle suddette liste coloro che abbiano carichi pendenti per reati dolosi per i quali la legge penale prevede la pena della reclusione.

Non è ammissibile la candidatura dell'iscritto che abbia ricoperto la carica, da eletto, almeno per novanta mesi, anche non consecutivi, con esclusione di quella del consigliere comunale e/o municipale.

Qualunque violazione dello statuto dell'Associazione, dei suoi regolamenti e di qualunque altro atto deliberato dai suoi organi, comporterà la sospensione immediata da ogni incarico ricoperto in nome dell'Associazione, che sarà eventualmente revocata o darà luogo ad espulsione definitiva all'esito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Non è certificabile la candidatura di un eletto per altra carica elettiva né è ammissibile la doppia carica elettiva.

4.3 Accordi con altre forze politiche

L'Associazione nasce come una formazione politica alternativa ad altre associazioni e forze politiche. In via eccezionale, in relazione ai singoli sistemi elettorali e previa autorizzazione apposita, ottenuta attraverso il voto a maggioranza dell'Assemblea o, in autonomia, delle Unità Territoriali, possono essere conclusi, sia a livello nazionale, che a livello territoriale, specifici accordi con liste civiche o con altre forze politiche, ma solo sulla base di preventivi programmi ed obiettivi comuni, individuati attraverso accordi programmatici sottoscritti dalle parti. Tali eventuali intese devono tener conto anche della qualità degli interlocutori. In nessun modo potranno essere conclusi accordi elettorali con chi non possiede i requisiti richiesti dal regolamento in materia.

4.4 Scuola politica

Per l'Associazione è utile ed opportuno creare e sviluppare competenze per la crescita culturale e politica dei suoi iscritti.

L'organizzazione della Scuola Politica è di competenza del Comitato Organizzativo e, relativamente ai contenuti, del Comitato Tecnico Nazionale.

L'Associazione garantisce agli iscritti strumenti di formazione politica, secondo modalità di volta in volta definite, dal Comitato Organizzativo di concerto con il Comitato Tecnico Nazionale e con i soggetti interessati, a seconda delle necessità.

ART. 5 - Adesione all'Associazione

Possono iscriversi all'Associazione i cittadini italiani, residenti in Italia ed all'estero, nonché gli stranieri residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividano le finalità politiche dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dei Regolamenti di esecuzione ove esistenti e che non risultino, al momento dell'iscrizione e per tutta la durata della stessa, aderenti ad alcuna associazione e/o partito politico o anche ad associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con il presente Statuto.

Ogni iscritto è tenuto al versamento di una quota, il cui importo annuale è stabilito da apposita delibera del Comitato Direttivo. L'adesione all'Associazione si rinnova automaticamente, di anno in anno, all'atto del versamento della quota da eseguirsi entro giorni trenta dalla comunicazione della delibera. Tale quota non è ripetibile per nessun motivo.

All'atto dell'iscrizione, il richiedente dovrà prendere visione e accettare i contenuti dello Statuto dell'Associazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali e la clausola arbitrale. L'istanza di iscrizione dovrà ottenere riscontro da parte del Comitato Direttivo entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione. Con l'accettazione dell'istanza, il richiedente, nei successivi trenta giorni dalla comunicazione ricevuta, dovrà perfezionare l'iscrizione tramite il versamento della quota dell'anno in corso, se prevista. Con la comunicazione di accettazione della richiesta o con la ricezione del versamento della quota se dovuta, il neo iscritto verrà inserito nell'elenco degli associati e potrà esercitare tutti i diritti ad essi riconosciuti dallo Statuto e dai Regolamenti.

I dati personali degli Iscritti sono raccolti, custoditi e gestiti dalla stessa Associazione, per il perseguimento degli scopi statutari, in osservanza di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e successive modificazioni. Il Richiedente autorizza l'Associazione al trattamento secondo quanto previsto dal richiamato GDPR e successive modificazioni.

I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalità:

- a) consentire processi di partecipazione alla vita dell'Associazione;
- b) censire l'iscritto nel database dell'Associazione ai fini gestionali e organizzativi;
- c) consentire l'effettiva piena attuazione del presente Statuto;
- d) attivare procedimenti disciplinari;
- e) adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrativo-contabili.

L'Associazione garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, ai suoi organi, al funzionamento interno ed alla gestione economico-patrimoniale, anche mediante la realizzazione di un sito internet, che faciliti l'accesso anche

agli iscritti diversamente abili, altresì assicurando la pubblicazione on line delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti.

Gli iscritti possono disdire la propria adesione all'Associazione inviandone comunicazione con le stesse modalità seguite per l'iscrizione o attraverso posta elettronica certificata o raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale della stessa.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione comporta l'automatica decadenza da qualunque carica interna.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri, senza distinzione alcuna, si impegnano a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti associativi e ad assumere un comportamento eticamente corretto per il buon nome e l'immagine dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti doveri a carico dell'iscritto:

- di osservanza del vincolo associativo, in leale collaborazione con i fini perseguiti dall'Associazione;
- di rispetto degli altri iscritti e di tutte le regole allo scopo dettate dallo Statuto;
- di conformare il proprio impegno alle disposizioni dello Statuto, di ogni altro atto di esso attuativo e dei deliberati degli organi rappresentativi nel loro contenuto cogente.

A presidio vale il complesso di regole del presente Statuto, tese a reprimere condotte in contrasto con i doveri dell'iscritto e in danno della stessa Associazione.

Tutti gli incarichi e le funzioni svolte dagli Associati sono espletati in spirito di servizio e gratuitamente, salvo il caso in cui, a seguito di espresso mandato conferito dal Comitato Direttivo, gli Associati medesimi debbano adempiere a precisi incarichi comportanti spese, da rendicontare allo stesso dettagliatamente ai fini del rimborso.

La qualifica di Associato attribuisce il diritto-dovere alla partecipazione ad ogni attività associativa ed al diritto di voto nelle sedi fisiche e/o digitali.

Ogni Associato ha facoltà di controllo sulle attività degli organi associativi e lo esercita nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

L'Associato ha diritto a partecipare alle elezioni delle cariche previste dallo Statuto, tramite l'esercizio del voto attivo e passivo.

Gli iscritti eletti nelle istituzioni, a qualsiasi livello, devono sempre relazionarsi con gli organi territoriali nei modi, nelle forme e nei tempi indicati nel regolamento.

ART. 7 - Organi amministrativi, consultivi e di coordinamento

Organi amministrativi:

- Assemblea Nazionale degli Iscritti (di seguito denominata per brevità Assemblea);
- Le Unità Territoriali;
- Presidente;
- Comitato Direttivo;
- Comitato Organizzativo;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio di Seconda ed Ultima Istanza
- Comitato di Garanzia;
- Tesoriere.

Organi Consultivi e di coordinamento:

- il Coordinamento Provinciale e delle Città Metropolitane;
- il Coordinamento Regionale;
- il Coordinamento Nazionale;
- il Comitato Tecnico Nazionale.

I membri di tutti i summenzionati organi saranno eletti seguendo criteri ispirati a principi di democrazia, di non discriminazione, nel rispetto delle minoranze, nonché nelle diverse realtà di genere che devono essere rappresentate in misura non inferiore ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e sue eventuali modifiche successive.

E' garantita, conformemente ai principi di pluralismo, con riguardo ai soli organi collegiali ed esclusi quelli con funzioni esecutive, la più ampia rappresentatività delle minoranze, ove esistenti.

Gli iscritti non possono ricoprire più di una carica negli organi amministrativi. La nomina dell'iscritto alle cariche amministrative interne è subordinata alla verifica dell'assenza di sentenza definitiva di condanna per reati dolosi - fatta eccezione per quelli relativi a reati d'opinione - e/o nei casi in cui siano state disposte le misure previste dalla legislazione antimafia. Non possono, altresì, essere nominati alle suddette cariche coloro che abbiano carichi pendenti per reati dolosi per i quali la legge penale prevede la pena della reclusione. All'Atto della candidatura, l'aspirante alla carica elettiva interna è tenuto ad autocertificare

l'assenza di condizioni ostative alla nomina e l'assenza di procedimenti penali in atto o sentenze di condanna penale. A seguito della nomina entro trenta giorni da essa solo gli eletti nel Comitato direttivo dovranno produrre il certificato penale e dei carichi pendenti.

Non possono fare parte dello stesso Organo Amministrativo: il convivente, il coniuge, un parente o un affine di un componente fino al secondo grado.

Tutti gli Organi Amministrativi, Consultivi e di Coordinamento eletti, fatta eccezione per il Comitato di Garanzia, hanno uguale durata triennale di funzioni e uguale scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Analogamente all'Organo di cui entrano a far parte, gli iscritti che eventualmente vadano ad integrare o a sostituire nella composizione dei suddetti Organi, avranno pari termine di scadenza.

Le eventuali sostituzioni nei vari organi, saranno ricoperte dai non eletti, in graduatoria per ordine di preferenze ricevute, i quali restano a disposizione per tutta la durata del mandato dell'organo per il quale hanno presentato la propria candidatura. La sostituzione avverrà con gli stessi criteri delle nomine degli aventi diritto e con il rinnovo della presentazione della documentazione richiesta.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'incarico nei summenzionati organi, ad esclusione dell'Assemblea, delle Unità Territoriali e del Comitato Tecnico Nazionale, sarà incompatibile con qualsiasi carica pubblica di carattere istituzionale, escluse la consiliatura comunale, municipale e distrettuale.

Art. 8 - Assemblea Nazionale degli Iscritti

L'Assemblea è costituita dagli iscritti ed è l'organo supremo dell'Associazione. La partecipazione ad essa costituisce un diritto personale non delegabile.

Ad essa sono demandate:

1. tutte le competenze attribuite dal Codice Civile;
2. la determinazione dell'indirizzo politico ed i limiti entro i quali il Comitato Direttivo deve darne attuazione;
3. le scelte organizzative;
4. le elezioni del Presidente, dei componenti del Comitato Direttivo, del Comitato Organizzativo, del Collegio dei Probiviri, il Collegio di Seconda ed Ultima Istanza, del Comitato di Garanzia e del Tesoriere.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte secondo le maggioranze previste, hanno effetti vincolanti per tutti gli associati e rappresentano, assieme ai principi espressi dal presente Statuto, la posizione politica ufficiale dell'Associazione.

Compete all'Assemblea deliberare in via ordinaria:

- in ordine alla approvazione dei regolamenti;
- in materia di patrimonio dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione, predisposto dal Comitato Direttivo;
- lo scioglimento delle Unità Territoriali e eventuale nomina commissariale, nei casi e nei modi previsti dal regolamento;
- scioglimento del Comitato Direttivo, Collegio dei Probiviri, Comitato di Garanzia o del Comitato Organizzativo.

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo in seduta ordinaria almeno due volte l'anno con le modalità previste nel relativo regolamento, di cui una per l'approvazione del rendiconto e l'altra per la determinazione delle linee di iniziativa politica, con libertà di opinione e di proposta, e per la valutazione e il giudizio sull'attività compiuta.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via straordinaria dal Comitato Direttivo o su esplicita richiesta al medesimo, nelle forme stabilite dal regolamento, di almeno i due terzi dei membri del Coordinamento Nazionale o Regionale o di almeno un decimo degli iscritti alla data della richiesta o, in alternativa, di almeno cento iscritti. In questi casi la seduta dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Per entrambe le sedute, "ordinaria" e "straordinaria", l'avviso di convocazione, contenente la data e l'ora della seduta, le modalità di svolgimento della medesima e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato via e-mail a ciascun associato non meno di cinque giorni liberi prima, nel primo caso, e di almeno due giorni liberi prima, nel secondo caso da quello stabilito per la seduta.

Gli argomenti, le proposte di votazione con i relativi quesiti e gli eventuali documenti collegati, supportati dai pareri non vincolanti del Coordinamento competente per area geografica o se presentata da almeno un decimo degli iscritti alla data della richiesta o, in alternativa, di almeno cento iscritti, devono essere inseriti nell'ordine del giorno delle sedute solo se presentati secondo i modi ed i tempi previsti dal regolamento. L'ordine del giorno delle sedute dev'essere contenuto nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e la deliberazione sarà assunta a maggioranza dei voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Possono partecipare alla votazione solo coloro che, alla data di convocazione dell'Assemblea, risultino essere validamente iscritti e che siano in regola con il versamento della quota associativa, salvo il caso di esclusione a seguito di sospensione. La regolarità del versamento

della quota associativa è riconosciuta all'atto del ricevimento della medesima da parte dell'Associazione.

Il verbale delle sedute contenente le deliberazioni dell'Assemblea viene redatto dal Segretario nominato dal Presidente e, sottoscritto da entrambi, verrà portato a conoscenza degli iscritti entro le successive settantadue ore, attraverso le modalità previste dal regolamento.

Nei casi in cui l'ordine del giorno preveda esclusivamente una o più votazioni online, senza il ricorso a una seduta fisica o in videoconferenza, l'atto notarile o del gestore della piattaforma adottata, che ne certifica la regolarità, sostituisce il verbale.

Art. 9 - Unità Territoriali

Gli iscritti all'Associazione possono costituirsi in Unità Territoriali, che sono legittimate sulla base del relativo regolamento.

Le Unità Territoriali sono costituite da almeno tre iscritti e costituiscono i nuclei principali e fondamentali di aggregazione di tutti coloro che si riconoscono nei principi, nelle finalità e nel metodo dell'Associazione e vogliono partecipare alle decisioni politiche, secondo quanto stabilito dallo Statuto. Le Unità Territoriali nominano al loro interno un C.U.T. (Coordinatore Unità Territoriale) con funzione di rappresentanza.

In ogni Comune o Municipio o Distretto può essere costituita una sola Unità Territoriale, organizzata in base ad uno specifico regolamento nazionale. È demandata al regolamento dell'Associazione la modalità di costituzione, l'uso del simbolo nonché il coordinamento tra Unità Territoriali.

Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo per costituire l'Unità Territoriale, sarà possibile il raggruppamento di iscritti appartenenti a Comuni o Municipi o Distretti limitrofi.

L'iscritto eletto nelle istituzioni dovrà periodicamente relazionare su richiesta degli associati, tramite i relativi Coordinamenti, sulle attività svolte e sugli ostacoli riscontrati nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Spetta al Comitato di Garanzia la funzione di controllo delle Unità Territoriali in caso di episodi di inadempienza e/o conflitto, non risolti dal Coordinamento Provinciale e Regionale, con facoltà di denuncia al Collegio dei Probiviri per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Il relativo procedimento è regolato in conformità a quanto disposto dall'art. 12. Nei casi più gravi il Collegio dei Probiviri può procedere allo scioglimento e /o chiusura dell'Unità Territoriale, previa fase di contestazione degli addebiti e nel contraddittorio con il Coordinatore dell'Unità Territoriale.

Art. 10 - Comitato Direttivo e Presidente

Il Comitato Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea, la cui durata è fissata in tre anni. Il mandato degli eletti è rinnovabile al massimo per una volta anche non consecutiva.

Al Comitato Direttivo è affidato il potere gestorio, amministrativo e operativo, ad esso è demandata la statuizione delle azioni da intraprendere al fine di poter raggiungere gli obiettivi statutari e la volontà espressa dall'Assemblea. Ad esso è demandata, altresì, la corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti necessari per una ordinata conduzione della vita associativa. Al Comitato Direttivo è demandata la tenuta dei verbali dell'Assemblea, l'ammissione delle domande di iscrizione, la compilazione e conservazione della lista degli iscritti e dei fogli di cassa. Il Comitato Direttivo è altresì l'organo a cui è demandata l'esecuzione e la comunicazione di ogni statuizione definitiva trasmessagli dagli altri organi deliberativi, compreso il lodo arbitrale di cui all'art. 14 del presente Statuto.

E' demandato al Comitato Direttivo, tramite il Presidente, il compito di convocare l'Assemblea nonché lo svolgimento di tutti gli atti ad esso attribuiti dai regolamenti.

Per le condotte, di cui al successivo comma, su proposta dei quattro settimi del Comitato Direttivo o su proposta del Comitato di Garanzia ovvero su proposta di almeno un decimo degli iscritti o in alternativa di almeno cento iscritti, la nomina a membro del Comitato Direttivo può essere revocata dall'Assemblea con maggioranza semplice in qualsiasi momento.

Le condotte di cui al precedente comma sono da individuarsi in:

- comportamenti riprovevoli e/o lesivi della reputazione dell'Associazione;
- non corretta e/o intempestiva applicazione delle direttive dell'Assemblea;
- comportamenti che producano ostacoli, inefficienze, ritardi, interruzioni, turbamento nella regolarità e/o continuità delle funzioni degli Organi;
- comportamenti non coerenti ed inadeguati all'indirizzo politico dell'Associazione

Il Comitato Direttivo, compiuti tutti gli accertamenti necessari, può disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti del Comitato di Garanzia:

a. richiamo (avvertimento scritto a non ricadere più nella mancanza commessa):

il Comitato Direttivo può inviare formale richiamo scritto al Comitato di Garanzia a seguito di specifica denuncia da parte degli iscritti ed espletata la dovuta istruttoria in contraddittorio con gli interessati, nei seguenti casi:

- comportamenti riprovevoli e/o lesivi della reputazione dell'Associazione o dei singoli iscritti;
- mancanza di collaborazione o di spirito di comunità tra organi statutari;
- non corretta e/o intempestiva applicazione delle direttive dell'Assemblea;
- comportamenti che producano ostacoli, inefficienze, ritardi, interruzioni, turbamento nella regolarità e/o continuità delle funzioni del Comitato stesso.

b. sospensione e contestuale commissariamento: nel caso in cui sia riscontrata una violazione dei principi e delle norme del presente Statuto ovvero ne sia accertata l'inerzia e/o elusione nell'adempimento delle proprie funzioni ed in caso di gravi contrasti interni che impediscono l'operatività del Comitato;

Nel caso di commissariamento del Comitato di Garanzia, il Presidente del Comitato Direttivo nella qualità di commissario unico dovrà indire nel termine perentorio di giorni cinque l'Assemblea straordinaria degli iscritti a decorrere dalla data del commissariamento stesso per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma.

L'Assemblea delibererà a norma dell'art. 8, comma 4 del presente Statuto sullo scioglimento del Comitato commissariato e sua ricostituzione.

In caso del venir meno di uno o più dei suoi membri, il Comitato Direttivo indice, entro dieci giorni, la convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine da svolgersi non oltre i trenta giorni successivi.

Nella prima seduta il Comitato Direttivo si insedia e con esso il Presidente dell'Associazione, la cui carica corrisponde alla durata del comitato medesimo. Il Presidente agisce in nome e per conto dell'Associazione assumendo, all'atto della nomina, la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi e in giudizio.

Ogni membro del Comitato Direttivo è il rappresentante politico dell'Associazione in tutte le sedi e situazioni, formali ed informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'estero.

Il Presidente è il Rappresentante Legale ed Istituzionale dell'Associazione e in tale veste è indicato quale Capo della Forza Politica, qualora tale figura sia prevista dalle leggi pro tempore vigenti per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per qualsiasi altra elezione, ove prevista. E' facoltà del Presidente, qualora lo ritenga opportuno, istituire l'Ufficio di Presidenza nominando i relativi componenti tra gli iscritti, al fine di essere coadiuvato nel disbrigo degli affari correnti.

Assume la carica di Presidente il candidato che, durante l'elezione dei membri del Comitato Direttivo, risulterà il più suffragato dall'Assemblea degli iscritti. In caso di rinuncia, assume

la carica il candidato immediatamente successivo al primo in graduatoria ed, in caso di parità di preferenze tra due candidati, l'Assemblea procederà immediatamente al ballottaggio.

Il Presidente presiede le sedute dell'Assemblea, convoca e presiede quelle del Comitato Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, il Presidente convoca senza indugio e comunque non oltre le ventiquattro ore il Comitato Direttivo per assumere le opportune deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età del Comitato stesso. Qualora l'impedimento del Presidente, come di qualsiasi membro del Comitato, si prolunghi oltre le cinque sedute consecutive, questo comporrà la decadenza dalla carica.

In caso di decesso o dimissioni o decadenza del Presidente da membro del Comitato Direttivo, le sue funzioni vengono assunte dal membro più anziano del Comitato stesso per il periodo necessario a quanto stabilito nel precedente comma 9 del presente articolo; in caso invece di sole dimissioni dalla carica di Presidente, il Comitato Direttivo provvede alla nomina del sostituto, nella persona del secondo membro che ha ricevuto più preferenze, nella prima seduta utile comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione. In caso di parità di voti tra più membri, verrà nominato Presidente il membro anagraficamente più anziano.

In caso di decesso o dimissioni o decadenza di un membro del Comitato, subentra il primo tra i non eletti fino a nuove elezioni, come da stesso comma 9 del presente articolo. In caso di parità di voti tra più membri, assumerà la carica il membro anagraficamente più anziano.

In caso di dimissioni di tutti i membri del Comitato Direttivo, le funzioni di Presidente e legale rappresentante vengono svolte dal membro più anziano di età del Comitato di Garanzia sino ad elezione del nuovo Comitato Direttivo da parte dell'Assemblea, convocata in applicazione del comma 9 del presente articolo.

All'approssimarsi del fine mandato e nei tempi previsti dal precedente comma 9 del presente articolo, il Comitato Direttivo dovrà convocare l'Assemblea per la nomina dei componenti entro la fine dello stesso per garantirne la continuità. In caso di inerzia, provvede il membro più anziano del Comitato di Garanzia.

In caso di inerzia del Presidente pro tempore, le votazioni dovranno essere indette dagli altri membri del Comitato Direttivo secondo l'ordine anagrafico del più anziano d'età, o dal Comitato di Garanzia o, in difetto, dal membro più anziano di età del Comitato Organizzativo, secondo le modalità previste dal precedente comma 9 del presente articolo.

Art. 11 - Comitato Organizzativo

Il Comitato Organizzativo è l'organo esecutivo, composto da un numero dispari di membri non superiore a quindici unità nel rispetto delle diverse realtà di genere che devono essere rappresentate in misura non inferiore ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e sue eventuali modifiche successive.

Il Comitato Organizzativo è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria secondo le norme fissate nell'art. 10, comma 9 del presente Statuto e la durata è fissata in tre anni. Il mandato degli eletti è rinnovabile al massimo per una volta anche non consecutiva.

Al Comitato Organizzativo si applica la stessa disciplina analogamente prevista per il Comitato Direttivo per ciò che concerne la sostituzione, revoca, decadenza, dimissioni dei suoi membri.

Il Comitato Organizzativo assiste il Comitato Direttivo nella gestione dell'Associazione ed esegue i compiti che da questo verranno deliberati. In via esemplificativa, il Comitato Organizzativo coadiuva il Comitato Direttivo per la gestione delle domande, dei rinnovi e delle revoche di iscrizione, prende atto della presenza e nascita di Unità Territoriali, amministra il database, il sito, i social networks e, comunque, tutti i mezzi comunicativi che si riferiscono all'Associazione. Promuove e coordina, sulla base delle indicazioni del Comitato Direttivo, le campagne dell'Associazione, stimolando e sollecitando la partecipazione della comunità degli iscritti, organizza gli eventi nazionali, la raccolta fondi, rendicontata al Tesoriere. Esso gestisce gli adempimenti burocratici, se richiesto assiste i Comitati, i Coordinamenti e le Unità Territoriali.

È inoltre compito del Comitato Organizzativo, individuare le società terze per la gestione delle attività sociali online e ne presenta le offerte al Comitato Direttivo.

Il Comitato Organizzativo svolge i propri lavori secondo modalità dallo stesso stabilite eventualmente anche in forma di regolamento, assicurando una piena collegialità. Elegge un coordinatore interno ed un segretario che vengono eletti a maggioranza semplice.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea. Qualunque iscritto può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse e sia in regola con tutti gli articoli statutari. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. I tre membri durano in carica tre anni con mandato rinnovabile al massimo per una volta, anche non consecutiva. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie da parte degli iscritti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra iscritti ovvero tra questi e organi statutari, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione degli iscritti, esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura trasmettendo quindi il proprio giudizio al Comitato Direttivo.

Il Collegio delibera a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto sui provvedimenti da adottare nei confronti degli iscritti che, a seguito di apposita istruttoria, nel contraddittorio con l'incolpato, risultino aver operato in palese contrasto con lo Statuto e i regolamenti

dell'Associazione. E' diritto dell'incolpato presentare memorie scritte e di farsi assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il Collegio dovrà emettere il provvedimento nei sessanta giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria. La deliberazione è comunicata dal Collegio all'interessato tramite posta raccomandata a.r. o PEC entro e non oltre i quattro giorni successivi. Avverso tale provvedimento l'iscritto può appellarsi al Collegio di Seconda ed Ultima Istanza, a norma dell'art. 8, comma 4.

Il Collegio dei Probiviri può dotarsi di un regolamento, approvato dall'Assemblea.

Col venir meno per qualsiasi causa di uno dei membri, verranno indette le votazioni per la sua sostituzione, che dovranno svolgersi entro le tempistiche previste dal comma 9 art. 10 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, compiuti tutti gli accertamenti necessari, a seguito di specifica denuncia da parte degli iscritti o d'ufficio ed espletata la dovuta istruttoria in contraddittorio con l'interessato, se non archivia, può disporre, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti misure nei confronti dell'iscritto:

a. richiamo (avvertimento scritto a non ricadere più nella mancanza commessa):

il Collegio dei Probiviri può inviare formale richiamo agli iscritti nei seguenti casi:

- comportamenti riprovevoli e/o lesivi della reputazione dell'Associazione;
- mancanza di collaborazione o di spirito di comunità tra iscritti anche in riferimento all'eventuale carica ricoperta;
- non corretta e/o intempestiva applicazione delle direttive dell'Assemblea;
- comportamenti che producano ostacoli, inefficienze, ritardi, interruzioni, turbamento nella regolarità e/o continuità delle funzioni degli Organi.

b. censura (dichiarazione scritta di biasimo per il comportamento tenuto):

- nel caso di comportamenti non coerenti ed inadeguati all'indirizzo politico dell'Associazione, che potrebbero comportare pregiudizio all'immagine della stessa, fatte salve le libertà di coscienza e di opinioni personali su temi eticamente sensibili.

c. sospensione:

- nei casi in cui, in pendenza di un procedimento, che potrebbe portare all'espulsione, emergano elementi univoci a prova della violazione, sino ad emissione del provvedimento conclusivo del procedimento medesimo.

d. cancellazione d'ufficio per motivi oggettivi:

- nel caso in cui l'iscritto appartenga ad altro partito, associazione o movimento politico;
- nel caso in cui l'iscritto non abbia versato la quota associativa e, nonostante diffida a regolarizzare, non vi abbia provveduto nei successivi trenta giorni;
- nel caso in cui gli eletti al Parlamento della Repubblica, al Parlamento Europeo, ai Consigli Regionali, alla carica di Sindaco e Presidente di Municipio o Distretto non abbiano versato quanto stabilito nel relativo regolamento sulle restituzioni e, nonostante diffida a regolarizzare, non vi abbiano provveduto nei successivi trenta giorni.

e. espulsione per motivi soggettivi:

- nei casi di grave o reiterata violazione dei principi fondamentali di cui al presente Statuto.

I provvedimenti disciplinari divengono, in ogni caso, definitivi decorso il termine di giorni trenta dalla ricezione della relativa comunicazione senza che sia stato presentato ricorso avverso gli stessi dinanzi al Collegio di Seconda ed Ultima Istanza e, successivamente, all'Arbitro Unico.

Diversamente, entro lo stesso termine, avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri, l'interessato può adire direttamente l'Arbitro Unico.

Tutti i procedimenti disciplinari si svolgono secondo correttezza, imparzialità e trasparenza, nel rispetto del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza delle persone, con particolare riferimento ai dati sensibili. Al fine di tutelare l'interessato e l'Associazione, le sedute non sono pubbliche in quanto l'audizione avviene da remoto senza la possibilità di effettiva verifica dei partecipanti.

Ogni comunicazione e segnalazione deve essere indirizzata al Collegio dei Probiviri esclusivamente in forma scritta, all'indirizzo di posta elettronica dedicato, mediante posta elettronica con ricevuta di lettura o posta elettronica certificata, o, in alternativa presso la sede legale dell'Associazione, a mezzo raccomandata a/r.

Di ogni riunione del Collegio dei Probiviri è curato il processo verbale, conservato in apposito registro.

Art. 13 - Collegio di Seconda ed Ultima Istanza

Il Collegio di Seconda ed Ultima Istanza è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, la cui durata è fissata in tre anni. Il mandato degli eletti è rinnovabile al massimo per una volta anche non consecutiva.

Il Collegio è competente a pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri nei confronti degli iscritti, espletata la dovuta istruttoria in contraddittorio con l'interessato.

Il Collegio di Seconda ed Ultima Istanza deve pronunciarsi entro e non oltre i novanta giorni successivi dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato funzionamento per qualunque motivo del Collegio di Seconda ed Ultima Istanza tutti i termini per la presentazione dei reclami avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri saranno sospesi.

Art. 14 - Arbitrato

In alternativa ai rimedi interni o esauriti gli stessi, per ogni controversia tra gli iscritti, le Unità Territoriali, gli Organi associativi e/o componenti e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, comprese le liti relative alla validità e/o efficacia di delibere degli Organi associativi ivi inclusi i reclami, è ammesso ricorso, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione dell'atto, all'Arbitro Unico, nominato d'intesa dal Presidente dell'Associazione e la parte interessata o un suo rappresentante.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitro Unico, alla sua nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitrato e la sua relativa procedura avrà sede in Roma, l'arbitrato sarà rituale e dovrà tenersi nel rispetto dei seguenti inderogabili principi: della pubblicità, della trasparenza, del diritto di azione e di difesa, del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza delle persone, con particolare riferimento ai dati sensibili. Il lodo dovrà essere motivato secondo diritto e in maniera logica statuendo sulle contrapposte posizioni assunte dalle parti in lite. Il lodo sarà sempre impugnabile dall'interessato secondo quanto previsto dagli artt. 827, 828, 829, 830 e 831 C.p.c. La pronuncia dell'Arbitro non sarà impugnabile nel merito in deroga all'art. 830, comma 2 del C.p.c.

Le spese della procedura saranno sempre a carico della parte soccombente.

L'Arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'inizio della procedura.

Art. 15 - Il Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è l'organo preposto all'interpretazione, applicazione delle norme statutarie e di ogni altra norma afferente il funzionamento dell'Associazione. Cura i rapporti con gli associati e vigila sul corretto utilizzo delle risorse economiche. Il Comitato è, altresì, il custode dei valori fondamentali sanciti nello Statuto dell'Associazione, recepiti dall'azione politica, ed esercita con imparzialità, indipendenza ed autorevolezza le prerogative che gli sono riconosciute dallo Statuto medesimo e dai regolamenti.

Il Comitato di Garanzia è composto da tre o cinque membri votati dall'Assemblea tra gli iscritti. Qualunque iscritto può candidarsi all'elezione per la carica purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse e sia in regola con tutte le norme statutarie.

Il Comitato dura in carica quattro anni. Il mandato degli eletti è rinnovabile al massimo per una volta anche non consecutiva.

Il Comitato di Garanzia deve dotarsi di un regolamento, approvato dall'Assemblea.

Per le condotte, di cui al successivo comma, su proposta di tre quinti del Comitato di Garanzia o su proposta del Comitato Direttivo ovvero su proposta di almeno un decimo degli iscritti o in alternativa di almeno cento iscritti, la nomina a membro del Comitato di Garanzia può essere revocata dall'Assemblea con maggioranza semplice in qualsiasi momento.

Le condotte di cui al precedente comma sono da individuarsi in:

- comportamenti riprovevoli e/o lesivi della reputazione dell'Associazione;
- non corretta e/o intempestiva applicazione delle direttive dell'Assemblea;
- comportamenti che producano ostacoli, inefficienze, ritardi, interruzioni, turbamento nella regolarità e/o continuità delle funzioni degli Organi;
- comportamenti non coerenti ed inadeguati all'indirizzo politico dell'Associazione

Col venir meno per qualsiasi causa di uno dei membri, verranno indette le votazioni per la sua sostituzione, che dovranno svolgersi entro le tempistiche previste dal comma 9 art. 10 del presente Statuto.

Nel caso di sospensione o espulsione o venir meno di tutti i membri costitutivi di un qualsiasi Organo, le funzioni svolte dagli stessi saranno temporaneamente assunte dal membro più anziano del Comitato di Garanzia nella qualità di commissario unico che potrà svolgere solo le attività di ordinaria amministrazione e dovrà indire, nel termine perentorio di giorni cinque, l'Assemblea straordinaria degli iscritti, a decorrere dalla data della cessazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 10 comma 9 del presente Statuto.

Ogni comunicazione e segnalazione deve essere indirizzata al Comitato esclusivamente in forma scritta, all'indirizzo di posta elettronica dedicato, mediante posta elettronica con ricevuta di lettura o posta elettronica certificata, o, in alternativa presso la sede legale dell'Associazione, a mezzo raccomandata a/r.

Di ogni riunione del Comitato di Garanzia è curato il processo verbale, conservato in apposito registro.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea, la durata della carica è la stessa del Comitato Direttivo ed è incompatibile con qualsiasi altra carica interna all'Associazione e con cariche pubbliche di carattere istituzionale o implicanti convenzioni con altri organismi pubblici o

privati. In caso di cessazione prima della scadenza naturale del Comitato Direttivo, le funzioni di Tesoriere vengono svolte da quello uscente fino alla sua sostituzione.

Il Tesoriere è scelto tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia con titoli preferenziali corrispondenti a diplomi o lauree in materie contabili e/o economiche e/o gestionali, cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, improntata alla trasparenza ed alla correttezza delle operazioni poste in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità.

Per l'espletamento di tali attività il Tesoriere, su autorizzazione del Comitato Direttivo, può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro, a carico dell'Associazione, dopo aver esperito tutte le indagini interne, al fine di individuare figure professionali disponibili tra gli iscritti. La sua funzione primaria è di consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario. Le sue funzioni più rilevanti sono la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente; la predisposizione annuale del bilancio di previsione di cassa e di competenza e del rendiconto consuntivo o bilancio di esercizio, con i relativi allegati previsti dalle leggi vigenti. Il Tesoriere, coadiuvato dal Comitato Direttivo, può redigere un regolamento economico-finanziario che disciplini le modalità operative dei processi amministrativi-contabili.

Al Tesoriere sono demandate, con potere di firma disgiuntamente dal Presidente o Rappresentante Legale, tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, cioè tutti quegli atti che hanno lo scopo di conservare o migliorare il patrimonio su cui incidono come i pagamenti derivanti dagli impegni pregressi assunti dall'Associazione, mentre tutte le altre operazioni sono da considerarsi straordinarie per cui soggette ad apposito atto deliberativo e delega del Comitato Direttivo; il Tesoriere opera sempre in conformità alle direttive del Comitato Direttivo che sono sempre subordinate alle deliberazioni dell'Assemblea.

Bilanci, rendiconti e relazioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge, in particolare devono essere presentati il bilancio di previsione di cassa e di competenza entro il trentuno dicembre di ogni anno per le previsioni dell'anno successivo, il bilancio di esercizio, laddove l'associazione non necessiti del consuntivo, entro il trentuno marzo per la chiusura economica dell'anno precedente, mentre il bilancio consuntivo o consolidato entro il trenta settembre di ogni anno per il consolidamento di tutte le spese sostenute nell'anno precedente.

Per motivi strettamente inerenti al suo ufficio, il Tesoriere può chiedere la riunione del Comitato Direttivo o allo stesso può chiedere di convocare l'Assemblea Nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Al Tesoriere sono riconosciuti poteri ispettivi e di controllo contabile su ogni organo o articolazione dell'Associazione, nonché la facoltà di nominare un ausiliario di sua fiducia tra gli iscritti.

Col venir meno, per qualsiasi motivo, della carica, il Tesoriere, nei cinque giorni successivi alla sua cancellazione, provvede al passaggio di consegne al primo dei non eletti alla stessa carica che ne assume a pieno titolo tutte le funzioni.

Art. 17 - Coordinamento Provinciale, Regionale e Nazionale

Sono articolazioni dell'Assemblea il Coordinamento Provinciale, Regionale e Nazionale, i cui membri vengono eletti dagli iscritti su base geografica, nel rispetto delle diverse realtà di genere che devono essere rappresentate in misura non inferiore ad un terzo, in applicazione della normativa vigente e sue eventuali modifiche successive.

I Coordinamenti sono così composti:

- a) Provinciale, delle Città Metropolitane e delle Province Autonome: composto da un numero di membri pari al numero delle Unità Territoriali esistenti nella Provincia, riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- b) Regionale: un membro e comunque uno ogni dieci Coordinatori Provinciali;
- c) Nazionale: due membri ogni Regione.

I Coordinamenti non hanno potere decisionale autonomo, svolgendo unicamente un ruolo organizzativo e di collegamento con i territori e sono preposti al monitoraggio delle problematiche e delle istanze provenienti dai territori medesimi, nonché delle risultanze delle scelte effettuate o proposte dall'Assemblea nazionale.

I Coordinamenti, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, si rapportano con il Comitato Organizzativo.

I Coordinatori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato, anche non consecutivo; essi si riuniscono almeno ogni tre mesi. In caso di dimissione o di decesso di uno dei membri, vengono indette nuove votazioni per la loro sostituzione, secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 9 del presente Statuto.

Art. 18 - Il Comitato Tecnico Nazionale

Il Comitato Tecnico Nazionale è suddiviso in settori di competenza specialistica in materie diverse e costituito dagli iscritti che abbiano maturato comprovate competenze ed esperienze nelle stesse. L'appartenenza al Comitato è volontaria, gratuita e senza vincoli temporali e viene concessa dal Comitato Direttivo, che valuta preventivamente il curriculum di vita e professionale e gli altri requisiti necessari del richiedente.

Il Comitato Tecnico Nazionale è un organo consultivo e di supporto al Comitato Direttivo, rappresenta l'intermediario dell'Associazione nei confronti del mondo tecnico-scientifico ed accademico e di ogni altra realtà sociale e culturale, che richieda specifiche competenze.

Il Comitato Tecnico opera con funzioni di consulenza del Comitato Direttivo in tema di ricerca e di informazione e può formulare proposte circa lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

I pareri espressi dal C.T.N. hanno carattere esclusivamente consultivo e non vincolante.

Il Comitato Tecnico Nazionale organizza la propria attività in piena autonomia, nel rispetto del principio di democrazia e di collaborazione, assicurando una gestione collegiale dei propri lavori. Esso elegge al proprio interno un Coordinatore.

Il C.T.N., se richiesto, può fornire consulenze e pareri agli eletti dell'Associazione.

Art. 19 - Fondo Comune e quota associativa

Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle restituzioni degli eletti, dai contributi degli associati nonché dalle donazioni effettuate in favore dell'Associazione ai sensi delle leggi vigenti, ivi compreso il D.L. n. 149/2013 ove applicabile, e dai beni acquistati con tali contributi e donazioni.

Gli eletti al Parlamento della Repubblica, al Parlamento Europeo, ai Consigli Regionali, alla carica di Sindaco e Presidente di Municipio o Distretto sono tenuti a versare al Fondo Comune dell'Associazione una somma il cui importo viene calcolato in percentuale progressiva sulle indennità percepite ed ogni altro emolumento, in ragione della carica ricoperta, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, come da relativo regolamento.

Il Comitato Direttivo, in sede di approvazione del bilancio previsionale, ha la facoltà di quantificare una quota associativa resa necessaria dallo svolgimento dei compiti e dei programmi stabiliti dall'Assemblea nel bilancio stesso. Tale quota decorrerà dal primo gennaio di ogni anno e dovrà essere versata entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi.

Ulteriori risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da erogazioni liberali e da qualunque altra forma di donazione, dalle raccolte a progetto e qualunque altra erogazione prevista dalla legge.

Le risorse, così stabilite, saranno ripartite tra il Comitato Direttivo e le Unità Territoriali in quote percentuali in funzione sia del bilancio previsionale che del bilancio consolidato.

La quota spettante alle Unità Territoriali avrà una base fissa uguale per tutte le Unità ed una quota variabile in funzione del numero dei suoi iscritti all'Associazione rappresentate rispettivamente dal 30% e dal 70%.

Art. 20 - Esercizio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà alla compilazione del rendiconto economico/finanziario entro i termini di legge.

Art. 21 - Disposizioni generali e modifiche statutarie

Il Comitato Direttivo ha il compito di conservazione presso la sede legale dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti, dell'elenco degli iscritti e delle delibere degli organi sociali.

Le delibere di modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, della denominazione e del simbolo, sono adottate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quinti degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà tuttavia essere sciolta ed il suo patrimonio devoluto in qualsiasi momento con delibera adottata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, del codice civile e con i quorum in esso prescritti.

Approvato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea devolgerà l'intero patrimonio ad altre organizzazioni di pubblica utilità.

Art. 23 - Norma di Rinvio

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge. Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni di Legge e dei regolamenti.

Art. 24 - Foro competente

Avverso il lodo arbitrale la competenza a conoscere delle controversie tra gli iscritti e l'Associazione spetta al Foro ove ha sede legale l'Associazione.

Art. 25- Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e del D.L. n. 149/2013 ed eventuali successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all' art. 9 comma 2 e all'art. 17 comma 2 lettera b entreranno in vigore a far data dal primo gennaio duemilaventicinque.

Il presente Statuto abroga e sostituisce lo Statuto contenuto nell'Atto Costitutivo.

Tutti i regolamenti relativi allo status di Associato sono da intendersi come parte integrante del presente Statuto.